Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — **Roma - Venerdì, 17 maggio 1935 - Anno XIII** — **Numero 116**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1935

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 116 DEL 17 MAGGIO 1935-XIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 28: **Società anonima S. Henraux, in Seravezza:** Obbligazioni sorteggiate nella 10ª estrazione del 18 aprile 1935-XIII. — **Società generale elettrica napoletana, in Napoli:** Obbligazioni estratte il 15 aprile 1935-XIII. — **Società generale pugliese di elettricità, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate nella 6ª estrazione del 18 aprile 1935-XIII. — **Società per applicazioni di energia elettrica, in Napoli:** Obbligazioni 6 % sorteggiate il 17 aprile 1935-XIII. — **Società anonima Impresa generale di affissioni e di pubblicità, in Milano:** Obbligazioni estratte il 16 aprile 1935-XIII. — **Comune di Fontaneto d'Agogna:** Obbligazioni del Prestito 1933 estratte il 7 aprile 1935-XIII. — **Provincia dell'Istria:** Obbligazioni del Prestito provinciale sorteggiate nella 32ª estrazione. — **Società anonima A. Cerpelli & C., in La Spezia:** Obbligazioni sorteggiate nella 1ª estrazione del 29 aprile 1935-XIII. — **Compagnia meridionale del gas, in Napoli:** Obbligazioni 6 % sorteggiate il 24 aprile 1935-XIII. — **Odero Terni Orlando - Società per la costruzione di navi, macchine ed artiglierie, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate nella 35ª estrazione del 29 aprile 1935-XIII. — **Società anonima Antonio Cordani per l'industria tipolitografica e cartotecnica, in Milano:** Obbligazioni estratte il 27 aprile 1935-XIII. — **Società anonima tramvie elettriche briantee, in Monza:** Obbligazioni estratte il 30 aprile 1935-XIII.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 marzo 1935-XIII, n. 600.
Conversione in legge del R. decreto-legge 3 maggio 1934, n. 1141, che concede facoltà ai Comuni di emettere disposizioni regolamentari intese a vietare l'uso delle segnalazioni acustiche degli autoveicoli in determinate ore notturne.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 maggio 1934, n. 1141, che concede facoltà ai Comuni di emettere disposizioni regolamentari intese a vietare l'uso delle segnalazioni acustiche degli autoveicoli in determinate ore notturne.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — RAZZA — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 4 aprile 1935-XIII, n. 601.
Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1224, che detta norme per l'uniforme applicazione dell'art. 10, lettera b), del R. decreto 19 aprile 1923, n. 945, concernente l'indennizzo di licenziamento agli operai già in servizio nelle Amministrazioni della guerra e della marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1224 che detta norme per l'uniforme applicazione dell'articolo 10, lettera *b*), del R. decreto 19 aprile 1923, n. 945, concernente l'indennizzo di licenziamento agli operai già in servizio nelle Amministrazioni della guerra e della marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 4 aprile 1935-XIII, n. 602.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2048, che modifica l'importo del premio di arruolamento nell'Arma dei carabinieri Reali e nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2048, che modifica l'importo del premio di arruolamento nell'Arma dei carabinieri Reali e nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 29 aprile 1935-XIII, n. 603.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese, ordinarie e straordinarie, del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

È autorizzata la spesa di L. 66.859.500 per provvedere agli oneri generali di carattere straordinario.

Art. 3.

E' autorizzata la spesa di L. 50.000.000 per provvedere alle riparazioni e sistemazioni delle opere esistenti, nonchè agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi speciali.

È prorogato al 30 giugno 1936 il termine di cui all'art. 3 del R. decreto 28 settembre 1934, n. 1684, per quanto concerne i concorsi e sussidi in unica soluzione per opere igieniche e sanitarie.

È autorizzata, altresì, la spesa di L. 5.000.000 per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità.

Art. 4.

E' autorizzata la spesa di L. 60.000.000 per provvedere al completamento delle opere straordinarie a pagamento non differito.

Art. 5.

E' stabilito nella somma di L. 6.000.000 per l'esercizio 1935-36, il limite d'impegno per le annualità relative a sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali, compresi quelli a favore di Istituti per le case popolari, di Comuni e dell'Istituto per le case degli impiegati dello Stato.

Sono prorogati a tutto l'esercizio predetto, ai fini della concessione dei contributi, i termini stabiliti dalle medesime leggi, con scadenza al 30 giugno 1935.

Il termine di costruzione, fissato dall'art. 5 del R. decreto 13 gennaio 1930, n. 10, è, agli effetti della concessione del contributo per case popolari, a favore degli Enti indicati nel primo comma del presente articolo, prorogato al 31 dicembre 1936.

Art. 6.

E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936, allegato allo stato di previsione predetto.

Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste e per le maggiori spese di personale e di carattere generale, i prelevamenti dal fondo di riserva per opere straordinarie, nonchè la iscrizione delle somme prelevate ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta, saranno autorizzati con decreti Reali, su proposta del Ministro pei lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze.

Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al consuntivo dell'Azienda stessa.

Art. 7.

Il contributo ordinario a favore dell'Azienda autonoma statale della strada, di cui all'art. 16, lett. *C*, della legge 17 maggio 1928, n. 1094, viene stabilito, per l'esercizio 1935-36, in L. 169.500.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936.

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE.	
1	Amministrazione centrale - Personale di ruolo e personale di altre Amministrazioni, comandato a prestare servizio nella Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (*Spese fisse*)	7,500,000 —
2	Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed altre competenze fisse (*Spese fisse*)	35,341,500 —
3	Ufficiali idraulici e di bonifica - Stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed altre competenze fisse (*Spese fisse*)	4,700,000 —
4	Incaricati stabili - Retribuzioni mensili, aggiunta di famiglia, soprassoldo giornaliero di caro-viveri e indennità fisse continuative (Regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e decreto ministeriale 1° ottobre 1925) (*Spese fisse*)	6,000,000 —
5	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	105,000 —
6	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, del Genio civile e di altre Amministrazioni - Indennità di trasferta, di traslocazione e diverse	1,850,000 —
7	Ufficiali idraulici e di bonifica - Competenze diverse	730,000 —
8	Incaricati stabili - Compensi, premi e soprassoldi - Indennità di trasferta e di trasferimento - Competenze ed indennità varie - Fornitura di attrezzi da lavoro - Libretti di servizio e regolamenti (Regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e decreto ministeriale 1° ottobre 1925)	410,000 —
9	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, per incarichi e studi diversi, a funzionari di altre Amministrazioni dello Stato e compensi ad estranei all'Amministrazione statale	976,000 —
10	Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, a quello di altre Amministrazioni dello Stato in servizio dei lavori pubblici ed al personale già appartenente all'Amministrazione ed alle relative famiglie - Sussidi al personale salariato in servizio, licenziato od alle rispettive famiglie	350,000 —
11	Spese di copiatura a macchina in caso di straordinarie esigenze di servizio	15,000 —
12	Spese per l'acquisto delle marche di contributo per le assicurazioni sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria e tubercolosi) degli stipendiati e salariati dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici (*Spesa obbligatoria*)	180,000 —
13	Premi da corrispondere all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Regio decreto 8 marzo 1923, n. 633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) (*Spesa obbligatoria*)	270,000 —
14	Fitti e canoni (*Spese fisse*)	1,400,000 —
15	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali	200,000 —
16	Spese relative alla manutenzione, riparazione ed ai materiali di esercizio delle automobili adibite al servizio di direzione e sorveglianza delle opere pubbliche ordinarie	1,250,000 —
17	Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca del Ministero e per la raccolta di riproduzioni fotografiche relative alle opere pubbliche in corso di esecuzione	40,000 —
18	Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche (*Spesa obbligatoria*)	350,000 —
19	Spese di liti e per arbitraggi (*Spesa obbligatoria*)	140,000 —
20	Spese casuali	80,000 —
21	Spese per il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e per la segreteria	128,440 —
22	Spese per gli studi e le ricerche sperimentali relative alla coordinazione e metodizzazione degli studi afferenti ai vari rami della tecnica dei lavori pubblici	296,400 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
23	Genio civile — **Spese d'ufficio** (*Spese fisse*)	1,297,660 —
24	Genio civile — **Provvista, riparazione e trasporto** di mobili e strumenti geodetici, restauro e adattamento di locali e spese varie	400,000 —
25	Contributo dello Stato nella spesa dell'Associazione internazionale di navigazione con sede a Bruxelles	3,500 —
26	Spese relative ai lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade, dei porti ed alle disposizioni di polizia idraulica (*Spesa d'ordine*)	*per memoria*
27	Spese per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione e distribuzione di energia elettrica (articolo 225 del testo unico approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775)	40,000 —
28	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		64,053,500 —
	SPESE GENERALI IN GESTIONE DEGLI UFFICI TECNICO-AMMINISTRATIVI DECENTRATI.	
29	Magistrato alle acque — Spese per il personale, per il funzionamento degli uffici e del Comitato tecnico	500,000 —
	DEBITO VITALIZIO.	
30	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	10,000,000 —
31	Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	200,000 —
		10,200,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	OPERE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE.	
32	Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e di 2ª classe ed illuminazione della rete dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili	4,500,000 —
33	Servizio di segnalazione di rotta lungo il Po agli scopi della grande navigazione	200,000 —
34	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	2,500,000 —
35	Spese per il servizio idrografico fluviale e mareografico e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi di acqua	800,000 —
36	Spese per il servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi	2,000,000 —
37	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	10,500,000 —
38	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	3,000,000 —
		23,500,000 —
	OPERE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE IN GESTIONE DEGLI UFFICI TECNICO-AMMINISTRATIVI DECENTRATI.	
	Opere in gestione del Magistrato alle acque.	
39	Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e 2ª classe ed illuminazione della rete dei porti lacuali	3,800,000 —
40	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	3,800,000 —
41	Spese per il servizio idrografico fluviale e mareografico e per misure e rilievi relativi alla utilizzazione dei corsi d'acqua	750,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
42	Spese per il servizio di piena e spese casuali per il servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, nonchè di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi	2,260,000 —
43	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	5,300,000 —
		15,910,000 —
	OPERE NELL'ITALIA CENTRALE IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE.	
44	Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e di 2ª classe ed illuminazione delle aree dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili	3,500,000 —
45	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	4,500,000 —
46	Spese per il servizio idrografico fluviale e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi d'acqua	600,000 —
47	Spese per il servizio di piena e spese casuali per il servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, nonchè di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi	2,500,000 —
48	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	10,900,000 —
49	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	5,000,000 —
		27,000,000 —
	OPERE NELL'ITALIA CENTRALE IN GESTIONE DEGLI UFFICI TECNICO-AMMINISTRATIVI DECENTRATI.	
	Opere in gestione dell'Ispettorato per la Maremma toscana.	
50	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	550,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
51	Spese per il servizio di piena e spese casuali per il servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, nonchè di altre categorie per la parte riguardante i servizi stessi	40,000 —
52	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	280,000 —
		870,000 —
	OPERE NELL'ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE.	
53	Spese per il servizio idrografico fluviale e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi d'acqua	1,100,000 —
54	Spese per l'escavazione dei porti	3,500,000 —
		4,600,000 —
	OPERE NELL'ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE IN GESTIONE DEGLI UFFICI TECNICO-AMMINISTRATIVI DECENTRATI.	
	a) *Opere in gestione dell'Alto Commissariato di Napoli.*	
55	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	5,200,000 —
56	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	1,000,000 —
	b) *Opere in gestione del Provveditorato di Caserta.*	
57	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	400,000 —
58	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	400,000 —
	c) *Opere in gestione del Provveditorato di Aquila.*	
59	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria; spese per il servizio di piena e spese casuali	80,000 —
60	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	260,000 —
61	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	400,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	d) *Opere in gestione del Provveditorato di Bari.*	
62	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	7,000,000 —
63	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	1,000,000 —
	e) *Opere in gestione del Provveditorato di Potenza.*	
64	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	300,000 —
	f) *Opere in gestione del Provveditorato di Catanzaro.*	
65	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	325,000 —
66	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	300,000 —
	g) *Opere in gestione del Provveditorato di Palermo.*	
67	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	5,000,000 —
68	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	1,000,000 —
	h) *Opere in gestione del Provveditorato di Cagliari.*	
69	Manutenzione, riparazione, escavazione ed illuminazione dei porti	3,000,000 —
70	Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	400,000 —
		26,065,000 —
	CASE ECONOMICHE E POPOLARI DI PROPRIETÀ DELLO STATO NELLE ZONE COLPITE DA TERREMOTI.	
71	Manutenzione delle case economiche di proprietà dello Stato nelle zone colpite da terremoti	1,000,000 —
	CONTRIBUTI AD AZIENDE AUTONOME.	
72	Contributo all'Azienda autonoma statale della strada (art. 16 lettera *c*, della legge 17 maggio 1928, n. 1094)	169,500,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE.	
73	Personale straordinario, avventizio ed assimilato — Retribuzione giornaliera	15,973,200 —
74	Personale straordinario, avventizio ed assimilato — Indennità di trasferta e di trasferimento — Competenze e indennità varie	3,217,400 —
75	Personale straordinario, avventizio ed assimilato — Premi di operosità e rendimento	529,600 —
76	Incaricati provvisori ed operai temporanei — Retribuzioni e paghe — Indennità di trasferta e di trasferimento — Competenze ed indennità varie — Premi, compensi, soprassoldi e gratificazioni (Regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, capi 2, 16, 20 e 21 e decreto Ministeriale 1° ottobre 1925, capi 3, 7 e 8)	2,324,800 —
77	Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie al personale di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici ed al personale di altre Amministrazioni dello Stato, nonchè al personale dipendente dal Genio civile	10,944,500 —
78	Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti e della direzione ed assistenza dei lavori, e compensi a funzionari del Genio civile e funzionari di altre Amministrazioni dello Stato per la preparazione e direzione della esecuzione di opere pubbliche di straordinaria importanza	1,500,000 —
79	Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato e di opere pubbliche di spettanza degli enti locali o di interesse collettivo da eseguire in applicazione dell'art. 7 del Regio decreto 7 luglio 1925, n. 1173, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562	2,000,000 —
80	Spese di affitto e di arredamento di locali ad uso del Genio civile in dipendenza della esecuzione delle opere pubbliche straordinarie	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
81	Spese per l'acquisto di autoveicoli per la direzione e sorveglianza di opere pubbliche	170,000 —
82	Spese relative alla manutenzione, riparazione, ed ai materiali di esercizio delle automobili adibite al servizio di direzione e sorveglianza delle opere pubbliche straordinarie.	2,000,000 —
83	Spese casuali ed impreviste per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie	1,300,000 —
84	Spese per le statistiche concernenti le opere pubbliche (art. 3 Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	*per memoria*
85	Spese eventuali di carattere straordinario degli uffici provinciali dipendenti	800,000 —
		40,759,500 —
	Spese generali in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati.	
86	Spese per l'impianto ed il funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli, dei Provveditorati per il mezzogiorno e le isole e degli altri uffici tecnico-amministrativi decentrati	5,500,000 —
87	Compensi al personale addetto ai Provveditorati alle opere pubbliche nel mezzogiorno e nelle isole, al personale dell'Alto Commissariato di Napoli addetto ai servizi di provveditorato ed al personale degli altri uffici tecnico-amministrativi decentrati	1,600,000 —
		7,100,000 —
	Opere nell'Italia settentrionale in gestione dell'Amministrazione centrale.	
88	Opere stradali: costruzioni a cura dello Stato e sussidi agli enti locali	7,450,000 —
89	Opere idrauliche	4,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
90	Sussidi da concedersi ad Amministrazioni provinciali, comunali, consortili, ad Istituti di beneficenza ed a privati in ragione di due terzi delle spese occorrenti per interclusioni di rotte e riparazioni di argini golenali, per rimozione di inghiaiamenti e di insabbiamenti e per colmamento di burroni conseguenti alle piene del maggio 1926 del Po ed affluenti (Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1758, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2642)	*per memoria*
91	Utilizzazione di acque pubbliche e combustibili nazionali	*per memoria*
92	Opere marittime	*per memoria*
93	Edifici pubblici governativi	18,000,000 —
94	Spese dipendenti da alluvioni, piene, frane ed esplosioni	1,500,000 —
95	Spese per la riparazione dei danni di guerra e per le anticipazioni da effettuarsi per la ricostruzione dei beni danneggiati nelle nuove Provincie in conseguenza di prestazioni di guerra operate dalle autorità austro-ungariche (Regio decreto 6 dicembre 1928, n. 2701, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1098)	*per memoria*
96	Completamento e sistemazione di strade costruite dall'autorità militare — Indennità di espropriazioni relative	8,000,000 —
97	Spese relative ai servizi delle nuove Provincie	*per memoria*
98	Edilizia scolastica	*per memoria*
99	Acquedotti, opere igieniche e sanitarie	*per memoria*
		38,950,000 —
	Opere nell'Italia settentrionale in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati.	
100	Opere in gestione del Magistrato alle acque	14,850,000 —
	Opere nell'Italia centrale in gestione dell'Amministrazione centrale.	
101	Opere stradali: costruzioni a cura dello Stato e sussidi agli enti locali	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
102	Opere idrauliche	per memoria
103	Utilizzazione di acque pubbliche e combustibili nazionali	per memoria
104	Opere marittime	4,000,000 —
105	Edifici pubblici governativi	18,000,000 —
106	Opere speciali in Roma	1,000,000 —
107	Opere e spese in dipendenza dei trattati lateranensi	per memoria
108	Spese dipendenti da alluvioni, piene e frane	3,000,000 —
109	Spese dipendenti da terremoti	per memoria
110	Spese dipendenti dalla guerra	per memoria
111	Edilizia scolastica	1,000,000 —
112	Acquedotti, opere igieniche e sanitarie	per memoria
		27,000,000 —
	OPERE NELL'ITALIA CENTRALE IN GESTIONE DEGLI UFFICI TECNICO-AMMINISTRATIVI DECENTRATI.	
113	Opere in gestione dell'Ispettorato per la Maremma toscana	5,000,000 —
	OPERE NELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE, IN GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE.	
114	Opere stradali	1,000,000 —
115	Utilizzazione di acque pubbliche e combustibili nazionali	per memoria
116	Acquedotto pugliese e silvicultura del Sele	9,200,000 —
117	Opere marittime	per memoria
118	Spese in dipendenza di alluvioni, piene, frane e di eruzioni vulcaniche	10,000,000 —
119	Edilizia scolastica (sussidi)	3,000,000 —
120	Spese dipendenti da danni di terremoti	11,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
121	Spese dipendenti dalla guerra	per memoria
122	Sussidi, in conto capitale, a favore di enti locali nella spesa per la costruzione di acquedotti, di opere igieniche e sanitarie (esclusa la Sardegna)	per memoria
		34,200,000 —
	OPERE NELL'ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE, IN GESTIONE DEGLI UFFICI TECNICO-AMMINISTRATIVI DECENTRATI.	
123	Opere pubbliche in gestione dell'Alto Commissariato di Napoli	15,000,000 —
124	Opere pubbliche in gestione del Provveditorato di Caserta	3,000,000 —
125	Opere pubbliche in gestione del Provveditorato di Aquila	3,000,000 —
126	Opere pubbliche in gestione del Provveditorato di Bari	5,500,000 —
127	Opere pubbliche in gestione del Provveditorato di Potenza	2,000,000 —
128	Opere pubbliche in gestione del Provveditorato di Catanzaro	5,500,000 —
129	Opere pubbliche in gestione del Provveditorato di Palermo	30,000,000 —
130	Opere pubbliche in gestione del Provveditorato di Cagliari	15,000,000 —
		79,000,000 —
	SERVIZI DI PRONTO SOCCORSO IN CASO DI DISASTRI.	
131	Spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità	per memoria
	SPESE PER LA COSTRUZIONE DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI.	
132	Contributo dello Stato nelle costruzioni di case popolari da parte di comuni ed istituti per la cessione in proprietà a singoli privati (Regio decreto 10 marzo 1926, n. 386, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2087)	1,000,000 —
	COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.	
133	Personale di ruolo: stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia, premio di interessamento ed altre competenze fisse	16,700,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
134	Personale di ruolo: indennità di trasferta, di trasloco ed altre competenze eventuali	400,000 —
135	Personale avventizio e straordinario: assegni, indennità fisse, indennità di trasferta e di trasloco	400,000 —
136	Compensi per lavoro straordinario e premi di operosità e di rendimento al personale di ruolo, avventizio e straordinario in servizio presso gli uffici delle costruzioni ferroviarie	200,000 —
137	Sussidi al personale di ruolo, avventizio e straordinario in servizio presso gli uffici delle costruzioni ferroviarie, a quello già alle dipendenze dell'Amministrazione ed alle rispettive famiglie	100,000 —
138	Spese d'ufficio, manutenzione, riparazione, adattamento e affitto di locali per gli uffici tecnici dipendenti — Acquisto di strumenti geodetici — Riproduzione meccanica di disegni — Spese varie	800,000 —
139	Spese relative al servizio degli autoveicoli	300,000 —
140	Spese di liti e per arbitraggi e maggiori spese per la costruzione di strade ferrate, anche per la gestione anteriore al 30 giugno 1925	100,000 —
141	Spesa per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato	*per memoria*
		19,000,000 —
	ANNUALITÀ PER OPERE STRAORDINARIE DA ESEGUIRE IN CONCESSIONE OD A PAGAMENTO DIFFERITO, PER SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI.	
	Spese per l'Italia settentrionale.	
142	Opere stradali	13,000,000 —
143	Opere idrauliche	64,000,000 —
144	Opere marittime	7,500,000 —
145	Opere edilizie	5,500,000 —
146	Acquedotti, opere igieniche e sanitarie	500,000 —
147	Spese in dipendenza di danni causati da terremoti, alluvioni, piene e frane	*per memoria*
	Spese per l'Italia centrale.	
148	Opere stradali	1,500,000 —
149	Opere idrauliche	28,000,000 —
150	Opere marittime	1,500,000 —
151	Opere edilizie	4,500,000 —
152	Acquedotti, opere igieniche e sanitarie	7,000,000 —
153	Spese in dipendenza di danni causati da terremoti, alluvioni, piene e frane	500,000 —
	Spese per l'Italia meridionale ed insulare.	
154	Opere stradali	500,000 —
155	Opere idrauliche	28,000,000 —
156	Opere marittime	8,500,000 —
157	Opere edilizie	8,500,000 —
158	Acquedotti, opere igieniche e sanitarie	50,000,000 —
159	Spese in dipendenza di danni causati da terremoti, alluvioni, piene, frane e da eruzioni vulcaniche	*per memoria*
	Spese comuni all'Italia settentrionale, meridionale ed insulare.	
160	Spese per l'edilizia economica e popolare (Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, convertito nella legge 7 febbraio 1926, n. 253; Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985; Regi decreti-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562; 31 dicembre 1925, n. 2460, convertito nella legge 2 maggio 1926, n. 898; 17 gennaio 1926, n. 179, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262; art. 36 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, e articolo 2 del Regio decreto 27 settembre 1929, n. 1726; art. 14 del Regio decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447, convertito nella legge 29 dicembre 1930, n. 1906; articoli 1 e 9 del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1579, convertito nella legge 23 marzo 1931, n. 553)	65,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	Contributi straordinari ad Aziende autonome.	
161	Contributo straordinario all'Azienda autonoma statale della strada per lavori di sistemazione generale di strade statali (art. 6 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 38, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 982)	11,000,000 —
		305,000,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	ANTICIPAZIONI VARIE.	
162	Assegnazione straordinaria per provvedere a spese di costruzione ed all'acquisto di edifici da destinare a sede di uffici governativi	*per memoria*
	ESTINZIONE DI DEBITI	
163	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione di lire 960.000 fatta dalla Cassa medesima per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero della marina (art. 3 della legge 18 luglio 1911, n. 836 - Nona delle 35 rate)	77,920 —
164	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione di lire 800.000 fatta dalla Cassa medesima per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di grazia e giustizia (art. 3 della legge 18 luglio 1911, n. 836 - Nona delle 35 rate)	65,791 —
165	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione di lire 90.000 fatta dalla Cassa medesima per la costruzione dell'edificio destinato ad uso della sede del Ministero dell'educazione nazionale (art. 3 della legge 18 luglio 1911, n. 836 - Nona delle 35 rate)	6,809 —
166	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in conseguenza del prestito contratto per le spese di assetto e miglioramento dell'Università di Padova e dei suoi stabilimenti scientifici. - Trentatreesima delle quaranta annualità approvate con la legge 10 gennaio 1904, n. 26, rettificate, a partire dall'esercizio 1915-16, secondo un nuovo piano di ammortamento	28,430 —
167	Annualità dovuta alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde in dipendenza della legge 17 luglio 1903, n. 373, che approva la convenzione per l'assetto ed il miglioramento dell'Università di Pisa e dei suoi stabilimenti scientifici - Trentatreesima delle quaranta annualità	97,820 —
168	Annualità per la estinzione del prestito occorrente per la sistemazione della zona monumentale di Roma - Ventottesima delle trentacinque annualità approvate con l'art. 21 della legge 11 luglio 1907, n. 502, modificato dall'art. 5 della legge 15 luglio 1911, n. 755	300,000 —
169	Annualità dovuta alla Cassa centrale di risparmio e depositi in Firenze ad estinzione del mutuo di lire 2.250.000 dalla medesima accordato al Tesoro dello Stato per i lavori di sistemazione edilizia della Regia Università di Firenze, a termini della convenzione 7 febbraio 1920, approvata e resa esecutiva con la legge 6 gennaio 1921, n. 28 (art. 3 della legge 6 gennaio 1921, n. 28) - Sedicesima delle trentacinque annualità	86,500 —
		663,270 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale	64,053,500 —
Spese generali in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	500,000 —
Debito vitalizio	10,200,000 —
Opere nell'Italia settentrionale in gestione dell'Amministrazione centrale	23,500,000 —
Opere nell'Italia settentrionale in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	15,910,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	Opere nell'Italia centrale in gestione dell'Amministrazione centrale	27,000,000 —
	Opere nell'Italia centrale in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	870,000 —
	Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione dell'Amministrazione centrale	4,600,000 —
	Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione degli uffici tecnico amministrativi decentrati	26,065,000 —
	Case economiche e popolari di proprietà dello Stato nelle zone colpite da terremoti	1,000,000 —
	Contribuzioni ad aziende autonome	169,500,000 —
	Totale della categoria I della parte ordinaria	343,198,500 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale	40,759,500 —
	Spese generali in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	7,100,000 —
	Opere nell'Italia settentrionale in gestione dell'Amministrazione centrale	38,950,000 —
	Opere nell'Italia settentrionale in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	14,850,000 —
	Opere dell'Italia centrale in gestione dell'Amministrazione centrale	27,000,000 —
	Opere nell'Italia centrale in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	5,000,000 —
	Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione dell'Amministrazione centrale	34,200,000 —
	Opere nell'Italia meridionale ed insulare in gestione degli uffici tecnico-amministrativi decentrati	79,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	Servizi di pronto soccorso in caso di disastri	*per memoria*
	Spese per la costruzione di case economiche e popolari	1,000,000 —
	Costruzione di strade ferrate	19,000,000 —
	Annualità per opere straordinarie da eseguire in concessione od a pagamento differito, per sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali	305,000,000 —
	Totale della categoria I della parte straordinaria	571,859,500 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Anticipazioni varie	*per memoria*
	Estinzione di debiti	663,270 —
	Totale della categoria II (*Movimento di capitali*)	663,270 —
	Totale del Titolo II (*Spesa straordinaria*)	572,522,770 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	915,721,270 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*)	915,058,000 —
	Categoria II — Movimento di capitali	663,270 —
	Totale generale	915,721,270 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Stato di previsione dell'entrata dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936.

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
Num.	Denominazione	
	ENTRATA.	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	TASSE E CANONI.	
1	Tassa di circolazione e contributo di miglioramento stradale a carico degli autoveicoli	181,000,000 —
2	Canoni per la concessione di occupazione e di attraversamento delle strade	2,000,000 —
		183,000,000 —
	CONTRIBUTO DELLO STATO.	
3	Contributo dello Stato ai sensi dell'art. 16, lettera *c*) della legge 17 maggio 1928, n. 1094	169,500,000 —
	PROVENTI MINORI.	
4	Proventi derivanti dalla pubblicità lungo le strade statali od in vista di esse, escluse le traverse nell'interno dei centri abitati (Regio decreto 14 marzo 1929, n. 410)	900,000 —
5	Contributo integrativo di utenza stradale da parte di aziende industriali e commerciali (art. 234 del Testo unico sulla finanza locale, approvato col Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175)	5,000,000 —
6	Contributo di miglioria in dipendenza della esecuzione delle opere (legge 6 aprile 1933, n 427)	1,000,000 —
7	Proventi delle conciliazioni, oblazioni e condanne a pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme di polizia stradale e sulla circolazione (art. 119 del Testo unico approvato col Regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740)	6,000,000 —
8	Proventi derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze stradali e dalla vendita di relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione ad uso pubblico di strade statali o di parte di esse	200,000 —
		13,100,000 —
	ENTRATE DIVERSE.	
9	Ricupero di somme imputate alla spesa effettiva ordinaria .	1,600,000 —
10	Ricupero di spese di spedalità sostenute dall'Amministrazione per il personale della Milizia della strada, per malattie non riconosciute dipendenti da cause di servizio	15,000 —
11	Ritenuta pensione sui salari dei capi cantonieri, cantonieri scelti e cantonieri e sulle pensioni agli ex agenti	650,000 —
12	Ritenuta pensione sugli stipendi degli ufficiali e marescialli della Milizia della strada	40,000 —
		2,305,000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	CONTRIBUTO DELLO STATO.	
13	Contributo straordinario dello Stato per lavori di sistemazioni generali di strade statali (art. 6 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 38, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 982)	11,000,000 —
	INTERESSI ATTIVI.	
14	Interessi sulle somme depositate nei conti correnti, ordinario e speciale, istituiti presso la Cassa depositi e prestiti . .	2,300,000 —
	ENTRATE DIVERSE.	
15	Ricupero di somme imputate alla spesa effettiva straordinaria	1,200,000 —
16	Concorsi di enti vari nelle spese per la esecuzione di alcune opere straordinarie	4,100,000 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
17	Entrate eventuali e diverse	400,000 —
18	Prelevamenti dal fondo di riserva per opere straordinarie	*per memoria*
		5,700,000 —
	AUTOSTRADE.	
19	Prodotti della vendita dei biglietti e delle tessere di abbonamento	2,300,000 —
20	Proventi della pubblicità e vari	400,000 —
		2,700,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Accensione di debiti.	
21	Prestiti da contrarre per il pagamento dei lavori di sistemazione generale delle strade statali (Regio decreto 4 febbraio 1929, n. 172)	100,000,000 —
22	Anticipazioni di fondi da parte di enti locali per accelerare la esecuzione di alcune opere lungo le strade statali	3,200,000 —
		103,200,000 —
	Partite che si compensano nella spesa.	
23	Conto corrente ordinario presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 19, ultimo comma, della legge 17 maggio 1928, n. 1094	60,000,000 —
24	Conto corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti pel versamento del fondo di riserva per opere straordinarie	5,421,000 —
25	Quota parte del prodotto netto delle pene pecuniarie accertate per violazioni alle tasse sugli autoveicoli, da versare ai conti vestiario della Milizia della strada, ai sensi dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1984, convertito nella legge 28 maggio 1934, n. 1001)	30,000 —
		65,451,000 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Tasse e canoni	183,000,000 —
	Contributo dello Stato	169,500,000 —
	Proventi minori	13,100,000 —
	Entrate diverse	2,305,000 —
	Totale della categoria I parte ordinaria	367,905,000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Contributo dello Stato	11,000,000 —
	Interessi attivi	2,300,000 —
	Entrate diverse	5,700,000 —
	Autostrade	2,700,000 —
	Totale della categoria I parte straordinaria	21,700,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Accensione di debiti	103,200,000 —
	Partite che si compensano nella spesa	65,451,000 —
	Totale della categoria II (*Movimento di capitali*)	168,651,000 —
	Totale del titolo II (*Entrata straordinaria*)	190,351,000 —
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie	558,256,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Entrate effettive (ordinarie e straordinarie)	389, 605, 000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	168, 651, 000 —
	Totale generale	558, 256 000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
Di Revel.

Stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	SPESA.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	PERSONALE.	
1	Stipendi, supplementi di servizio attivo ed aggiunta di famiglia al personale comandato dalle Amministrazioni dello Stato (*Spese fisse*)	3, 840, 000 —
2	Rimborso al Tesoro delle spese per il personale della Corte dei conti addetto all'ufficio di riscontro, di cui all'art. 32 della legge 17 maggio 1928, n. 1094	90, 000 —
3	Assegni al personale assunto a contratto di lavoro (*Spese fisse*)	2, 680, 000 —
4	Indennità di trasferta, di traslocazione e varie	3, 115, 000 —
5	Spese relative al servizio delle automobili	1, 600, 000 —
6	Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti addetti all'Azienda ed ai funzionari dello Stato non dipendenti da essa	563, 000 —
7	Retribuzioni a funzionari tecnici non appartenenti all'Amministrazione ed a privati professionisti, per studi e direzione di opere	115, 000 —
8	Sussidi agli impiegati, agli agenti in servizio, a quelli licenziati ed ai loro superstiti	500, 000 —
9	Retribuzioni, aggiunta di famiglia, competenze ed indennità varie ai capi cantonieri, cantonieri scelti e cantonieri (*Spese fisse*)	34, 100, 000 —
		46, 603, 000 —
	MILIZIA NAZIONALE DELLA STRADA.	
10	Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, aggiunta di famiglia e indennità fisse agli ufficiali, sottufficiali e militi permanenti (*Spese fisse*)	6, 330, 000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
11	Indennità di tramutamento, premi di rafferma, di missione, pernottazione e dislocamento ed eventuali compensi per maggiori prestazioni	1,550,000 —
12	Sussidi al personale in servizio, a quello licenziato ed ai superstiti	50,000 —
13	Spese di spedalità	40,000 —
14	Spese relative al servizio degli autoveicoli	3,500,000 —
15	Spese per il funzionamento degli uffici e per fitto di locali	600,000 —
		12,070,000 —
	SPESE GENERALI E DI AMMINISTRAZIONE.	
16	Indennità e competenze ai consiglieri di amministrazione e indennità al direttore generale a norma dei Regi decreti 17 agosto 1928, n. 2180 e 21 gennaio 1929, n. 98	110,000 —
17	Manutenzione e riparazione di locali - Riparazione, manutenzione e trasporto di mobili e di strumenti geodetici - Spese di cancelleria e di stampa - Spese telegrafiche e telefoniche, illuminazione e riscaldamento ed altre varie relative al funzionamento degli uffici	950,000 —
18	Spese per studi di progetti, rilevamenti statistici e per la sorveglianza dei lavori	1,125,000 —
19	Studi e ricerche sperimentali - Sussidi a scuole per le maestranze specializzate in opere stradali - Acquisto di pubblicazioni e raccolte di documenti fotografici	210,000 —
20	Fitti e canoni	614,000 —
		3,009,000 —
	SPESE AVENTI RELAZIONE CON LE ENTRATE.	
21	Premi di diligenza alla Milizia stradale, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'art. 122 del Regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 e premi di manutenzione ai capi cantonieri e cantonieri e contributo alla Cassa pensioni dei cantonieri, in relazione ai proventi delle contravvenzioni, a termini dell'art. 119 dello stesso Regio decreto	*per memoria*
22	Spese di qualsiasi natura (esclusi i premi di operosità e rendimento al personale) per l'accertamento e la riscossione delle entrate di cui ai punti *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) ed *i*) dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1928, n. 1094	300,000 —
		300,000 —
	SPESE DIVERSE.	
23	Spese per le assicurazioni del personale assunto a contratto di lavoro, dei giornalieri e salariati	1,600,000 —
24	Spese di liti ed arbitraggi	20,000 —
25	Spese casuali	20,000 —
26	Contributo alla Cassa di mutuo soccorso fra i capi cantonieri e cantonieri ed al fondo massa vestiario di detto personale	250,000 —
		1,890,000 —
	DEBITO VITALIZIO	
27	Pensioni ordinarie ed assegno temporaneo mensile ai capi cantonieri e cantonieri ed ai loro superstiti (*Spese fisse*)	1,800,000 —
28	Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai capi cantonieri e cantonieri, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificato dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti	70,000 —
29	Pensioni ordinarie ed assegno temporaneo mensile al personale della Milizia nazionale della strada ed ai loro superstiti (*Spese fisse*)	*per memoria*
		1,870,000 —
	LAVORI.	
30	Manutenzione ordinaria, indennità ai Comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi di strade compresi entro gli abitati	145,600,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	FONDO DI RISERVA.	
31	Fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale	800,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	INTERESSI PASSIVI.	
32	Interessi su prestiti per l'esecuzione di lavori di sistemazioni generali delle strade statali e spese per la stipulazione dei relativi contratti	24,750,000 —
	PERSONALE.	
33	Retribuzione al personale giornaliero in servizio negli uffici	225,000 —
	SPESE DIVERSE.	
34	Rimborsi eventuali di entrate versate al conto corrente intestato all'Azienda presso la Tesoreria centrale	300,000 —
	SPESE DI IMPIANTO.	
35	Assegnazione straordinaria per l'acquisto di autoveicoli, strumenti, macchine calcolatrici e da scrivere e per spese varie relative al completamento dell'impianto degli uffici	200,000 —
36	Assegnazione straordinaria per completare l'impianto e l'equipaggiamento della Milizia della strada	750,000 —
		950,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
	LAVORI.	
37	Riparazioni straordinarie, consolidamenti, opere di difesa, rettifiche e sistemazioni saltuarie - Costruzioni di ponti e di case cantoniere	18,500,000 —
38	Lavori di sistemazioni generale	108,700,000 —
39	Opere da eseguirsi mediante concessioni con pagamento in annualità	96,000,000 —
		223,200,000 —
	FONDO DI RISERVA.	
40	Fondo di riserva per opere straordinarie, da versare in conto corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti	538,000 —
	AUTOSTRADE.	
41	Lavori	1,200,000 —
42	Personale addetto alla direzione e sorveglianza lavori (*Spese fisse*)	77,000 —
43	Personale addetto all'esercizio	280,000 —
44	Spese generali di esercizio	170,000 —
45	Spese di accertamento e riscossione di proventi vari	80,000 —
46	Avanzo di gestione da destinare a lavori di rifacimento della pavimentazione	893,000 —
		2,700,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di debiti.	
47	Quote di capitale per ammortamento dei prestiti contratti per l'esecuzione dei lavori di sistemazioni generali	26,200,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
48	Rimborso delle somme anticipate da Enti locali per accelerare la esecuzione di alcune opere lungo le strade statali.	1,800,000 —
		28,000,000 —
	Partite che si compensano nella entrata.	
49	Conto corrente ordinario presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 19, ultimo comma, della legge 17 maggio 1928, n. 1094	60,000,000 —
50	Conto corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti pel versamento del fondo di riserva per opere straordinarie.	5,421,000 —
51	Quota parte del prodotto netto delle pene pecuniarie accertate per violazioni alle tasse sugli autoveicoli, da versare ai conti vestiario della Milizia della strada, ai sensi dell'art. 2 del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1984, convertito nella legge 28 maggio 1934, n. 1001	30,000 —
		65,451,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

RIASSUNTO DELLA SPESA.

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
Personale:	
Tecnico, amministrativo, di ragioneria e d'ordine	12,503,000 —
Capi cantonieri e cantonieri	34,100,000 —
	46,603,000 —
Milizia Nazionale della strada	12,070,000 —
Spese generali e di amministrazione	3,009,000 —
Spese aventi relazione con le entrate	300,000 —
Spese diverse	1,890,000 —
Debito vitalizio	1,870,000 —
Lavori	145,600,000 —
Fondo di riserva	800,000 —
Totale della categoria I — Parte ordinaria	212,142,000 —

TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

CAPITOLI — Denominazione	Competenza
Interessi passivi	24,750,000 —
Personale	225,000 —
Spese diverse	300,000 —
Spese di impianto	950,000 —
Lavori	223,200,000 —
Fondo di riserva	538,000 —
Autostrade	2,700,000 —
Totale della categoria I. — Parte straordinaria	252,663,000 —

CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*

CAPITOLI — Denominazione	Competenza
Estinzione di debiti	28,000,000 —
Partite che si compensano nella entrata	65,451,000 —
Totale del titolo II. — Movimento di capitali	93,451,000 —
Totale della categoria II — Spesa straordinaria	346,114,000 —
Totale delle spese ordinarie e straordinarie	558,256,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936
Num.	Denominazione	
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (parte ordinaria e straordinaria)	464,805,000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	93,451,000 —
	Totale generale	558,256,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
Di Revel.

	RIEPILOGO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA.	
	ENTRATA.	
	Categoria I. — Entrate effettive (ordinarie e straordinarie)	389,605,000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	168,651,000 —
	Totale generale dell'entrata	558,256,000 —
	SPESA.	
	Categoria I. — Spese effettive (ordinarie e straordinarie)	464,805,000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	93,451,000 —
	Totale generale della spesa	558,256,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
Di Revel.

LEGGE 11 aprile 1935-XIII, n. 604.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1621, contenente provvedimenti per lo sviluppo industriale del comune di Bolzano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1621, contenente provvedimenti per lo sviluppo industriale del comune di Bolzano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Di Revel.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.

LEGGE 1° aprile 1935-XIII, n. 605.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 dicembre 1934, n. 2022, recante l'autorizzazione della spesa di L. 110.000.000 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 dicembre 1934, n. 2022, recante l'autorizzazione della spesa di L. 110.000.000 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Razza — Di Revel.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 maggio 1935-XIII, n. 606.
Agevolazioni tributarie in materia di tasse di registro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva il testo di legge del registro;
Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1157, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 878;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme per disciplinare l'aliquota di tassa di registro sui contratti concernenti concessione di pubblici servizi e su quelli di cessione di annualità statali o di altri enti connessi con operazioni di finanziamento;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli atti di concessione di pubblici servizi, di cui all'articolo 56 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e gli atti di cessione, di rinnovazione e di proroga della concessione, sono soggetti a tassa proporzionale di registro del 0,50% sui corrispettivi convenuti e sui proventi lordi dell'esercizio, fermi rimanendo l'aliquota del 0,20% stabilita dal R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1157, per le concessioni concernenti acqua, gas ed energia elettrica, nonchè il disposto del terzo comma del citato art. 56 della legge di registro concernente le concessioni di tramvie. Tale tassa al momento della registrazione dell'atto, sarà liquidata provvisoriamente pel solo primo anno di esercizio, salvo liquidazione definitiva al termine di ogni anno di esercizio.
Sono assoggettati alla registrazione col solo pagamento della tassa fissa di L. 10 gli atti con i quali lo Stato accorda concessioni per servizi pubblici di trasporto con automobili o con altri mezzi di trazione meccanica senza rotaie su strade ordinarie.

Art. 2.

Per gli atti, di cui al precedente articolo, registrati anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto ed alla stessa data tuttora in corso, la suddetta aliquota del 0,50% è applicabile solo in quanto tali atti diano luogo ad ulteriore pagamento di tassa.

Art. 3.

Ai fini del conguaglio annuale, la denuncia dei proventi lordi effettivi, di cui al secondo comma del citato art. 56 deve essere prodotta, per tutti gli atti di concessione di pubblici servizi, compresi quelli contemplati dal R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1157, sopra citato, e per i relativi eventuali atti di cessione, entro trenta giorni dalla chiusura dei rendiconti annuali della gestione o dalla loro approvazione, ove questa sia necessaria, debitamente corredata da un estratto autentico di essi. Se il concessionario sia persona fisica, i trenta giorni decorrono dalla fine dell'anno solare.
In caso di omessa denunzia nel termine di cui sopra, è dovuta la sopratassa di cui all'art. 102 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, ed in caso di tardivo pagamento, anche la sopratassa di cui all'art. 103 della stessa legge, entrambe a carico del concessionario del pubblico servizio.

Art. 4.

Il testo dell'art. 4 della tariffa Allegato A alla legge del registro approvata con il R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3269, è sostituito dal testo seguente:

Art. 4. - *a*) Cessioni pro soluto e pro solvendo di crediti e retrocessione di crediti . . . 1,30 %	La tassa si applica a norma degli articoli 26 e 52 della legge.
b) Cessioni pro soluto e pro solvendo di annualità o contributi governativi e di enti pubblici, nonchè di mandati di pubbliche Amministrazioni, stipulate in dipendenza di concessione di mutui, aperture di credito, finanziamenti in genere, che abbiano già scontato o scontino contestualmente la tassa ordinaria di cui all'articolo 28 della presente tariffa . . . . 0,50 %	Id. id. Se il valore delle cessioni è superiore all'ammontare del mutuo, dell'apertura di credito o del finanziamento, si applica, sulla eccedenza, l'aliquota di cui alla lettera *a*).

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1935 Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 78. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 maggio 1935-XIII, n. 607.
Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e la Svizzera stipulato in Roma il 9 aprile 1935 e riguardante la ferrovia del Gottardo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3,n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera del 9 aprile 1935, concernente la ferrovia del Gottardo;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data, con effetto dal 1° maggio 1935, all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera stipulato in Roma il 9 aprile 1935 e riguardante la ferrovia del Gottardo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 75. — MANCINI.

Accordo fra l'Italia e la Svizzera riguardante la ferrovia del Gottardo.

Sua Maestà il Re d'Italia e *il Consiglio Federale Svizzero*, nel riferirsi all'Accordo originalmente concluso in Berna il 1° luglio 1918 e che riguarda la Convenzione principale del Gottardo del 13 ottobre 1909, successivamente rinnovato con proroghe, l'ultima delle quali, in data 26 luglio 1930, scade il 1° maggio 1935, hanno convenuto quanto segue:

A deroga parziale e temporanea delle disposizioni dell'art. 10 della predetta Convenzione principale del Gottardo del 13 ottobre 1909, concernente le tariffe per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli, il Governo italiano consente che l'applicazione alla Ferrovia del Gottardo delle tasse e sovratasse interne svizzere sia prorogata fino al 1° maggio 1940, e, dal canto suo, il Governo Federale Svizzero s'impegna a non aumentare sulla stessa Ferrovia i prezzi di trasporto attualmente esistenti, anzi a ridurli gradualmente, secondo le riduzioni che durante lo stesso periodo venissero apportate ai prezzi della rimanente Rete svizzera.

Le disposizioni di cui sopra hanno carattere eccezionale, restando inteso che alla scadenza del termine sopraindicato (1° maggio 1940) le disposizioni della Convenzione principale riprenderanno pieno vigore.

Fatto a Roma, in doppio esemplare, il 9 aprile 1935.

In nome di Sua Maestà il Re d'Italia:
MUSSOLINI.

In nome del Consiglio Federale Svizzero:
WAGNIÈRE.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 maggio 1935-XIII, n. 608.

Approvazione dell'Accordo (scambio di Note) italo-svizzero dell'8 aprile 1935, concernente la circolazione dei veicoli automobili fra i due Paesi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno all'Accordo italo-svizzero relativo alla circolazione dei veicoli automobili fra i due Paesi, stipulato mediante scambio di Note in Roma l'8 aprile 1935;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per la guerra e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data, con effetto dal 19 aprile 1935, all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera stipulato in Roma, mediante scambio di Note, l'8 aprile 1935, col quale è stato stabilito che, anche dopo l'entrata in vigore fra essi della Convenzione internazionale del 30 marzo 1931 sul regime fiscale dei veicoli automobili esteri, la tassazione dei veicoli automobili di ciascuno dei due Paesi che circolano nell'altro continua ad essere regolata dall'Accordo italo-svizzero del 19 dicembre 1930 e che conseguentemente essi rinunciano ad introdurre nei reciproci rapporti il libretto (carnet) fiscale internazionale previsto dalla Convenzione anzidetta.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — RAZZA — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 77. — MANCINI.

IL MINISTRO DI SVIZZERA IN ROMA
AL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

Rome, le 8 Avril 1935.

Monsieur le Chef du Gouvernement,

J'ai l'honneur de faire à Votre Excellence, au nom de mon Gouvernement, la proposition suivante:

« Le Gouvernement suisse et le Gouvernement italien conviennent que, même après l'entrée en vigueur entre les deux

Pays de la Convention internationale du 30 mars 1931 sur le régime fiscal des véhicules automobiles étrangers, savoir à partir du 19 avril 1935, l'Accord du 19 décembre 1930 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement Royal d'Italie concernant la circulation des véhicules à moteur entre les deux Pays et les services publics de transport en commun des personnes empruntant le territoire du pays voisin continuera à régler la question de l'imposition des véhicules automobiles de l'un des deux Pays qui circulent temporairement dans l'autre; et que, par conséquent, les deux Pays renonceront à introduire entre eux le carnet fiscal international prévu par la Convention du 30 mars 1931.

« Si le Gouvernement italien est d'accord sur ce qui précède, la présente Note et la réponse que Votre Excellence voudra bien me faire parvenir seront considérées comme consacrant l'accord réalisé à ce sujet par les deux Gouvernements, accord qui entrera en vigueur le 19 avril 1935 ».

Veuillez agréer, Monsieur le Chef du Gouvernement, l'assurance de ma plus haute considération.

WAGNIÈRE.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI
AL MINISTRO DI SVIZZERA IN ROMA

Rome, le 8 Avril 1935.

Monsieur le Ministre,

Par Note en date d'aujourd'hui, Votre Excellence a voulu bien me communiquer, au nom du Gouvernement Suisse, ce qui suit:

« J'ai l'honneur de faire à Votre Excellence, au nom de mon Gouvernement, la proposition suivante:

« Le Gouvernement suisse et le Gouvernement italien conviennent que, même après l'entrée en vigueur entre le deux pays de la Convention internationale du 30 mars 1931 sur le régime fiscal des véhicules automobiles étrangers, savoir à partir du 19 avril 1935, l'Accord du 19 décembre 1930 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement Royal d'Italie concernant la circulation des véhicules à moteur entre les deux Pays et les services publics de transport en commun des personnes empruntant le territoire du pays voisin continuerà à régler la question de l'imposition des véhicules automobiles de l'un des deux Pays qui circulent temporairement dans l'autre, et que, par conséquent, les deux Pays renonceront à introduire entre eux le carnet fiscal international prévu par la Convention du 30 mars 1931.

« Si le Gouvernement italien est d'accord sur ce qui précède, la présente note et la réponse que Votre Excellence voudra bien me faire parvenir seront considérées comme consacrant l'accord réalisé à ce sujet par les deux Gouvernements, accord qui entrera en vigueur le 19 avril 1935 ».

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement italien est d'accord sur tout ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considérations.

MUSSOLINI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 maggio 1935-XIII, n. 609.

Approvazione del Protocollo fra l'Italia e l'Ungheria stipulato in Roma il 20 aprile 1935 per la istituzione e il funzionamento di un Ufficio doganale ungherese nel porto di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno al Protocollo fra l'Italia e l'Ungheria in applicazione dell'art. 4 della Convenzione fra i due Paesi del 18 novembre 1934, concernente il traffico ungherese attraverso il porto di Fiume;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo fra l'Italia e l'Ungheria stipulato in Roma il 20 aprile 1935 per la istituzione e il funzionamento di un Ufficio doganale ungherese nel porto di Fiume.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, ha effetto, in applicazione dell'art. 14 del Protocollo anzidetto, dal 23 aprile 1935.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 76. — MANCINI.

Protocole.

Les Gouvernements Italien et Hongrois sont tombés d'accord sur les dispositions suivantes, en application de l'art. 4 de la Convention italo-hongroise du 18 novembre 1934 pour le développement du trafic hongrois à travers le port de Fiume.

Art. 1.

La douane royale hongroise prévue à l'art. 4 de la Convention pour le développement du trafic hongrois en transit par le port de Fiume pourra exécuter moyennant ses fonctionnaires et ses agents toutes les opérations douanières, y compris le dédouanement des marchandises destinées à la Hongrie, ou en provenance de la Hongrie pour être exportées.

La dénomination de la douane susdite, conformément aux fonctions plus importantes qui lui sont attribuées, sera:

Douane principale royale hongroise à Fiume, en suite on parlera simplement de douane hongroise.

Le bureau susdit accomplira les opérations susindiquées soit dans les Magasins situés dans le Punto Franco, soit dans d'autres lieux ou zones du port de Fiume où se trouveront les marchandises à destination ou en provenance de la Hongrie.

A cet effet, des accords seront pris entre la douane italienne et la douane hongroise. Ces accords seront approuvés par les Autorités supérieures compétentes.

La douane hongroise aura la faculté d'apposer ses cachets douaniers soit aux véhicules contenants les marchandises destinées à la Hongrie, soit, si cela sera nécessaire, à des rayons spéciaux des magasins susdits.

Toutefois, la douane hongroise ne pourra adopter aucune mesure ni faire aucun acte qui puissent soustraire à la douane italienne sa liberté d'action dans l'accomplissement de son service et dans la surveillance des marchandises visitées ou à visiter, soit dans les magasins susmentionnés, soit au dehors de ceux-ci.

De son côté, la douane italienne aura soin de ne pas entraver l'accomplissement des opérations de la douane hongroise.

La douane hongroise pourra faire usage de l'écusson et des couleurs nationales avec les inscriptions relatives en langue hongroise et italienne et pourra exposer le drapeau national hongrois sur l'édifice.

Art. 2.

Pour les marchandises à destination à la Hongrie, les opérations douanières seront accomplies simultanément par la douane italienne et par la douane hongroise. Toutefois, si cette procédure ne serait pas possible, la douane hongroise accomplira son service après que la douane italienne aura accompli le sien.

Les opérations douanières pour les marchandises en provenance de la Hongrie et destinées au Punto Franco de Fiume seront accomplies par la douane italienne après que les wagons auront été libérés par la douane hongroise, sauf le cas où la douane italienne doive procéder à la vérification des marchandises contenues dans les dits wagons, vérification qui pourra être accomplie pendant le déchargement et avec l'intervention d'un fonctionnaire de la douane hongroise.

Les opération douaniéres pour les marchandises en provenance de la Hongrie et destinées aux magasins situés au dehors du Punto Franco seront accomplies simultanément par les deux bureaux douaniers italien et hongrois. Si cela n'était pas possible, la douane italienne interviendra après que les marchandises auront été libérées par la douane hongroise.

Les cachets douaniers apposés par l'un des deux bureaux ne pourront, de règle, être enlevés par les fonctionnaires douaniers de l'autre bureau sans le concours d'un fonctionnaire du bureau douanier qui les aura apposés.

Art. 3.

Les douanes italiennes de frontière feront de leur mieux à ce que les marchandises arrivées sous escorte de documents douaniers hongrois procèdent le plus tôt possible et maintiendront intacts les cachets ou les autres moyens de fermeture appliqués aux wagons par les bureaux hongrois, sauf le cas où aux termes des prescriptions spéciales douanières, il fût nécessaire de procéder à l'ouverture desdits wagons et à la visite des marchandises pour la constatation de leur identité par rapport aux documents de transit.

Dans le cas où les wagons cachetés ou autrement fermés par les bureaux douaniers italiens ou hongrois dussent être ouverts ou déchargés pendant le parcours sur le territoire italien, à cause de dégats, de dommages ou de toute autre circonstance de force majeure, la procédure effettuée d'après le règlement italien pour la garantie des douanes italiennes sera reconnue comme valable même vis-à-vis de l'Administration douanière hongroise.

Art. 4.

Pour le mouvement des marchandises entre le Punto Franco de Fiume et les magasins situés au dehors du Punto Franco même la douane italienne adoptera la procédure la plus simple qui sera compatible avec les exigences de la surveillance fiscale.

Art. 5.

Les meubles, la papeterie, les registres et tout autre matériel nécessaire au fonctionnement de la douane hongroise seront admis en Italie en exemption de tout droit d'importation.

Art. 6.

Les bureaux douaniers italiens et hongrois s'assureront leur coopération mutuelle afin que les contraventions aux lois douanières ou aux lois sur les monopoles d'Etat de l'une des deux Hautes Parties Contractantes soient prévenues, découvertes et dénoncées au bureau de l'autre Haute Partie Contractante.

Les mêmes bureaux se donneront tous les éclaircissements et se communiqueront tous les éléments qui puissent les intéresser à cet égard.

Art. 7.

L'Administration douanière hongroise communiquera à l'Autorité politique de Fiume les noms des fonctionnaires et des agents qui seront envoyés à la douane hongroise. Cette communication devra être faite huit jours à l'avance de l'entrée en service desdits fonctionnaires ou agents.

Dans le cas où, pour des raisons plausibles, l'Autorité susindiquée aurait à soulever des objections contre quelques unes des personnes susdites, ces objections seront prises en considération par l'Administration hongroise.

Le Gouvernement Royal Hongrois s'engage à remplacer immédiatement les fonctionnaires ou les agents dont la conduite donnerait lieu à des remarques justifiées de la part du Gouvernement Royal Italien.

Art. 8.

Les fonctionnaires et agents de la douane hongroise sont autorisés à accomplir leurs fonctions selon les usages et les règlements en vigueur en Hongrie et pourront, dans la douane, dans les magasins du Punto Franco et dans les magasins situés au dehors du Punto Franco, porter l'uniforme et les armes prescrites par leurs règlements.

Ils sont aussi autorisés à porter l'uniforme pour se rendre à leur domicile et vice versa.

Art. 9.

Au cas de contraventions en matière de douane, les fonctionnaires de chaque Etat appliqueront leurs lois respectives, sauf le droit de retenir les contrevenants, droit qui est du ressort des Autorités italiennes.

Les fonctionnaires et les agents de la douane hongroise auront le droit de dénoncer les contrevenants à l'Autorité judiciaire hongroise, qui aura la compétence de les juger selon les lois hongroises.

Les fonctionnaires et les agents de la douane susdite pourront, de même, transiger en matière de contraventions, confisquer les objects saisis en flagrante contravention et disposer, s'il y aura lieu, des marchandises confisquées, selon les jugements définitifs, administratifs ou judiciaires.

Les fonctionnaires et les agents susdits pourront, de même, retenir les marchandises et les bagages en garantie des amendes.

Art. 10.

En ce qui concerne la discipline, les fonctionnaires et les agents de la douane hongroise seront soumis, pour tout ce qui se rattache à leur service, exclusivement aux Autorités respectives du Royaume de Hongrie. Ces fonctionnaires et agents seront toutefois soumis aux loix et aux règlements de police du Royaume d'Italie.

Ils seront exemptés de tout impôt et de tout service personnel à l'égard du Royaume d'Italie. Ils ne pourront non plus être obligés au paiement des impôts sur le revenu et en général des impôts sur leurs recettes ou revenus. De même, ils ne pourront pas être obligés de prêter le service militaire, ou chargés des fonctions de membre soit d'un jury, soit des conseils d'administration des circonscriptions autonomes.

Toutefois, les fonctionnaires et les agents susdits, comme il en est pour les ressortissants italiens, devront payer les impôts sur leurs propriétés immobilières situées dans le territoire italien. De même, ils devront payer les droits de douane et les autres impôts indirects.

Art. 11.

L'Administration douanière hongroise pourra déléguer des employés supérieurs pour la révision et pour l'inspection des services de la douane hongroise à Fiume.

Art. 12.

Les Autorités italiennes accorderont aux fonctionnaires et aux agents hongrois, en service à Fiume, la même protection et la même assistance qu'elles accordent aux employés de l'Etat italien.

Les fonctionnaires et les agents susdits, ainsi que les membres de leurs familles demeurant d'une façon permanente à Fiume, jouiront, de la part de l'Italie, de la même protection accordée par celle-ci aux sujets italiens. Lesdits fonctionnaires et agents ainsi que leurs familles, jouiront, soit au moment de leur établissement à Fiume, soit au moment de leur tranfert, de l'exemption des droits de douane sur leurs meubles et objets usés.

Art. 13.

Les formalités de passeport ne seront pas requises par les Autorités italiennes à l'entrée dans le Royaume des fonctionnaires et des agents de la douane hongroise. Les fonctionnaires supérieurs chargès de missions temporaires de la susdite douane en seront aussi dispensés.

A cet effet, les fonctionnaires susmentionnés n'auront qu'à justifier leur qualité auprès les Autorités italiennes, par un ordre de service et par une carte d'identité munie de portrait.

La forme de cet ordre de service et de cette carte d'identité sera établie d'accord entre les Administrations des deux Etats.

Les membres des familles des fonctionnaires susmentionnés seront également exemptés de la formalité des passaports, sur l'exhibition de documents d'identité visés par les Autorités hongroises compétentes.

Art. 14.

Les règles d'application des dispositions visées au présent Protocole pourront être fixées, si cela ce rendrait nécessaire, par une Commission spéciale nommée sur place, d'accord entre les Administrations intéressées.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 20 Avril 1935.

Pour le Gouvernement Italien: SUVICH.

Pour le Gouvernement Hongrois: VILLANI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*: SUVICH.

REGIO DECRETO 4 aprile 1935-XIII, n. 610.

Autorizzazione al Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Pavia ad acquistare un residuo di area con annessa rimessa per automobili adiacente al cortile interno del palazzo consigliare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti la legge 5 giugno 1850, n. 1037, e il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, per la sua esecuzione;

Visto l'art. 61 del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011;

Vista la deliberazione 22 settembre 1934, n. 347, del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Pavia relativa all'acquisto di un residuo di area con annessa rimessa per automobili adiacente al cortile interno del palazzo consigliare;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Pavia è autorizzato ad acquistare dalla Banca nazionale del lavoro in Roma un residuo di area con annessa rimessa per automobili adiacente al cortile interno del palazzo consigliare al prezzo complessivo di L. 10.000, in conformità della deliberazione 22 settembre 1934, n. 347.

Alla spesa relativa il Consiglio farà fronte nel modo stabilito nell'anzidetta deliberazione 22 settembre 1934, n. 347.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 360, *foglio* 43. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 maggio 1935-XIII, n. 611.
Riordinamento e sistemazione dei servizi d'ordine del Ministero degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 marzo 1924, n. 465;
Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;
Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;
Visto il R. decreto 14 agosto 1931, n. 1354;
Ritenuta la necessità di riordinare il ruolo organico del personale d'ordine del Ministero degli affari esteri;
Considerato che nei riguardi dell'indicato ruolo non hanno mai avuto applicazione le disposizioni relative a sistemazioni in ruolo di personale avventizio;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tabella (n. 6) allegata al R. decreto 14 agosto 1931, n. 1354, contenente il ruolo del personale d'ordine, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quello per le finanze.

Art. 2.

Per la prima attuazione del nuovo ruolo del personale d'ordine non oltre la metà dei posti che risulteranno vacanti nel grado iniziale, verranno conferiti in base alle norme contenute nel R. decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256 e successive modificazioni, agli impiegati avventizi i quali, prestando ininterrottamente servizio almeno dall'8 maggio 1924 con mansioni d'ordine presso l'Amministrazione centrale degli affari esteri e del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione, si trovavano nelle condizioni di poter usufruire delle disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256, e successive modificazioni, e ne abbiano prodotto domanda nel termine stabilito dall'art. 8 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, se allora in servizio presso l'Amministrazione centrale degli affari esteri, o la produrranno entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto se si trovavano allora in servizio presso il cessato Commissariato generale dell'emigrazione.

I posti che dopo l'applicazione del comma precedente risulteranno vacanti nel grado iniziale del nuovo ruolo saranno ricoperti mediante concorso per esami da indirsi a norma dell'art. 1 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733 tra il personale non di ruolo che si trovi in servizio almeno dal 31 dicembre 1928 con mansioni d'ordine presso l'Amministrazione centrale degli affari esteri.

Per le nomine in ruolo previste dal presente articolo si prescinde dai limiti di età prescritti per le ordinarie assunzioni in ruolo.

I posti che risultassero vacanti dopo effettuate le sistemazioni in ruolo previste nel presente articolo, saranno ricoperti mediante pubblico concorso per esami a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 3.

Il periodo di servizio eccedente i dieci anni prestato ininterrottamente in qualità di avventizio dagli impiegati nominati in ruolo in esecuzione del precedente art. 2 purchè riscattato agli effetti della pensione a norma delle vigenti disposizioni, verrà computato per un terzo o per la metà agli effetti del raggiungimento dell'anzianità prescritta rispettivamente dall'art. 12 del R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395 per le promozioni al grado dodicesimo e dall'art. 23 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per le promozioni al grado undicesimo.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 73. — MANCINI.

Tabella annessa al R. decreto 6 maggio 1935-XIII, n. 611, riguardante il personale d'ordine dell'Amministrazione centrale degli affari esteri.

RUOLO DEL PERSONALE D'ORDINE

(*Gruppo C*)

Grado	Numero dei posti				
	dal ...... al 30-6-936	dal 1-7-936 al 30-6-937	dal 1-7-937 al 30-6-938	dal 1-7-938 al 30-6-939	dal 1-7-939 in poi
9° Archivisti capi	8	8	3	3	6
10° Primi archivisti	10	10	10	20	20
11° Archivisti	12	12	24	24	24
12° Applicati	35	50	50	50	50
13° Alunni d'ordine	54	39	27	17	14
Volontari	—	—	—	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1935-XIII.

Pagamento dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari mediante versamento in conto corrente postale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203, concernente provvedimenti per lo sviluppo delle radiodiffusioni;

Visto l'art. 4 del decreto Ministeriale 30 dicembre 1934, n. 112929, che per il pagamento dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari rende obbligatorio il versamento in conto corrente postale, mediante uso di speciali moduli;

Visto il decreto del Ministro per le finanze del 7 aprile 1888, col quale furono approvate le istruzioni per la contabilità demaniale;

Visto l'art. 54, n. 3, delle istruzioni stesse che sancisce l'obbligo del procuratore del registro di allibrare sopra un bollettario unico tutte le somme riscosse per crediti o tasse che non si pagano all'atto della registrazione degli atti e documenti relativi e che non costituiscono il ricavato della vendita di valori bollati;

Visto il decreto Ministeriale 26 febbraio 1928, n. 41985, col quale fu stabilito che l'introito della tassa di scambio pagata mediante versamento in conto corrente postale sia fatto dagli uffici del registro a mezzo di speciale registro-giornale di carico senza rilascio di bolletta;

Riconosciuta la necessità, per economia di tempo e di lavoro, di adottare analogo sistema per l'introito dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari;

Decreta:

Art. 1.

L'introito dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari pagati mediante versamento in conto corrente postale, a norma delle disposizioni vigenti, è effettuato dagli uffici del registro a mezzo di speciale registro-giornale di carico (allegato *A*) senza rilascio di bollette.

Art. 2.

Per il riscontro contabile da parte delle Intendenze sulle riscossioni dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni i procuratori uniranno al conto mensile delle riscossioni e dei versamenti Mod. 42-*quater* un prospetto del carico e relative variazioni a mezzo di apposito stampato (allegato *B*).

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

ALLEGATO A.

MOD. 102-*bis*

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE TASSE AFFARI

SERVIZIO

riscossione canoni abbonamento radio

Numero d'ordine	Numero del ruolo di consistenza	COGNOME E NOME dell'abbonato	Comune di residenza	Canone semestrale	Canone annuale	Rateo di canone	Estremi certificato di allibramento			*Annotazioni*
							Data versamenti	Numero operazione	Ufficio postale presso cui è stato eseguito il versamento	

ALLEGATO B.

MOD. 231 - *Tasse*

SERVIZIO RISCOSSIONE ABBONAMENTI RADIOAUDIZIONI

Mese di .... *Ufficio del Registro di* ....

1		2	3		4		5		6		7			8
Carico al 1° del mese di........		TOTALE	Aumenti del mese		TOTALE		Diminuzioni del mese		Carico restante a fine mese		RISCOSSIONI			
Canoni annuali Lire	Canoni semestrali Lire		annuali	semestrali	annuali	semestrali	annuali	semestrali	annuali	semestrali	nel mese	precedenti	TOTALE	
					1 + 3				4 — 5					

(1299)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1935-XIII.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di una imbarcazione a vela disposta a suo favore dal cav. ing. dott. Giacomo D'Alì, di Trapani.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, numero 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato il 30 dicembre 1934-XIII in Trapani, a rogito dell'avv. Calcedonio Barresi, notaio ivi residente, atto col quale il cav. ing. dott. Giacomo D'Alì fu Giulio, domiciliato in Trapani, ha donato all'Opera nazionale Balilla una imbarcazione a vela da diporto denominata « Selene », iscritta al n. 60 della matricola dei bastimenti a vela del compartimento marittimo di Trapani;
Veduta la deliberazione n. 960 in data 26 gennaio 1935-XIII con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui alle premesse del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: De Vecchi di Val Cismon.

(1268)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1935-XIII.
Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di Avio.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 25 gennaio 1934, n. 186, che modifica la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, e più precisamente i numeri 1 e 11 del suo articolo unico;
Ritenuto che l'attuale liquidatore della Cassa rurale di Avio (Trento) comm. Adolfo Zecchi, ispettore superiore del Tesoro, ha rassegnato le dimissioni dalla carica perchè richiamato a Roma, presso il suo ufficio, al Ministero delle finanze;
Che per tale evenienza la liquidazione della Cassa rurale viene a trovarsi interrotta e nell'impossibilità di procedere con la necessaria regolarità e speditezza;
Vista la proposta di S. E. il prefetto di Trento in data 26 aprile 1935-XIII, n. 3248 Gab.;

Decreta:

In sostituzione del comm. Adolfo Zecchi, ispettore superiore del Tesoro, liquidatore dimissionario della Cassa rurale di Avio, è nominato liquidatore della medesima il ragioniere Cesare Girardoni, direttore della sede di Rovereto della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Rossoni.

(1264)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1935-XIII.
Istituzione di biglietti ferroviari di andata-ritorno e di biglietti di abbonamento mensili e quindicinali, a tariffa ridotta, per località balnearie, termali e climatiche.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale) n. C. 311/5415/5 in data 27 aprile 1935-XIII;
Viste le Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Sato;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad istituire, durante la prossima stagione estivo-autunnale, per il movimento locale verso località balneari e termali, e per un periodo non superiore a 4 mesi, speciali biglietti giornalieri di andata-ritorno a tariffa n. 5 (ridotta del 50 %) e biglietti di abbonamento quindicinali e mensili a prezzi ridotti del 50 %.

Verificandosi per talune corrispondenze una diretta concorrenza di altri mezzi di trasporto, la stessa Amministrazione è altresì autorizzata a fissare i prezzi suddetti allo stesso livello di quelli praticati dai mezzi concorrenti.

Art. 2.

Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato stabilirà le relazioni per le quali dovranno applicarsi le facilitazioni di cui al precedente articolo, e le norme particolari di applicazione del provvedimento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Benni.

(1306)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 8 maggio 1935-XIII, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 aprile 1935, n. 504, relativo alla concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Siena-Buonconvento-Monteantico.

(1308)

MINISTERO DELLE COLONIE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le colonie ha presentato alla Camera dei deputati il giorno 11 maggio 1935-XIII, il disegno di legge per la convalida del R. decreto-legge 11 marzo 1935-XIII, n. 545, riguardante la costruzione della strada litoranea libica tra il confine tunisino e quello egiziano.

(1309)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 111.

Media dei cambi e dei titoli

del 15 maggio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12,16
Inghilterra (Sterlina)	59,25
Francia (Franco)	79,85
Svizzera (Franco)	392 —
Argentina (Peso carta)	3,12
Belgio (Belga)	2,055
Canadà (Dollaro)	12,13
Cecoslovacchia (Corona)	50,67
Danimarca (Corona)	2,655
Germania (Reichsmark)	4,8662
Norvegia (Corona)	2,985
Olanda (Fiorino)	8,23
Polonia (Zloty)	231 —
Spagna (Peseta)	165,47
Svezia (Corona)	3,05
Rendita 3,50 % (1906)	78,425
Id. 3,50 % (1902)	76,425
Id. 3 % lordo	58,20
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	76,45
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,225
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	101,05
Id. id. 5 % id. 1941	101,05
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	92,925
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	93,05

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Elenco n. 3 dei trasferimenti di privative industriali registrati nel 1935.

N. 11960 trascritto il 3 marzo 1930.
Trasferimento totale da Donati Margherita, a Milano, a Hultman Edgar Waldemar, a Los Angeles (S.U.A.), della privativa industriale n. 278104 reg. gen.; con decorrenza dal 5 marzo 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Materia analoga al caucciù e suo procedimento di fabbricazione ».
(Atto di cessione del 16 maggio 1929, registrato il 21 gennaio 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 19024, vol. 401, atti privati).

N. 11961, trascritto il 20 giugno 1930.
Trasferimento totale dalla Bayerisches Bergärar rappresentata dalla Generaldirektion der Berg-Hütten-und Salzwerke, a Monaco, alla Bayrische Berg-Hütten und Salzwerke A. G., a Monaco, della privativa industriale n. 254103 reg. gen.; con decorrenza dal 5 ottobre 1926, per l'invenzione dal titolo:
« Chiusura a cassetto girevole specialmente per truogoli mescolatori di macchine impastatrici di calcestruzzo e simili ».
(Atto di costituzione di società, come da certificato del 18 novembre 1928, registrato il 17 giugno 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 22618, vol. 372, atti privati).

N. 11962, trascritto il 27 settembre 1932.
Trasferimento totale dalla Page Frederick Handley e Handley Page Limited, a Cricklewood, Middlesex (Gr. Bretagna), alla Società Anonima R. Donati & C., a Roma, della privativa industriale numero 299224 reg. gen.; con decorrenza dal 19 giugno 1931, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei mezzi di comando degli aeroplani ».
(Atto di cessione dell'8 settembre 1932, registrato il 23 settembre 1932 all'ufficio demaniale di Roma, n. 8095, vol. 439, atti privati).

N. 11963, trascritto il 17 giugno 1933.
Trasferimento totale dalla Clifton Limited, a Douglas (Gran Bretagna), alla Hardy Spicer & Co. Ltd., a Witton, Birmingham, della privativa industriale n. 271923 reg. gen.; con decorrenza dal 18 agosto 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei meccanismi di innesto ».
(Atto di cessione del 2 giugno 1933, registrato il 12 giugno 1933 all'ufficio demaniale di Torino, n. 49662, vol. 527, atti privati).

N. 11964, trascritto il 5 gennaio 1932.
Trasferimento totale dalla Handley Page Ltd., a Crikwood, Londra, alla Società Anonima R. Donati & C., a Roma, della privativa industriale n. 268334 reg. gen.; con decorrenza dal 27 febbraio 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti relativi alle ali ed altri piani nei velivoli ».
(Atto di cessione del 2 novembre 1931, registrato l'11 dicembre 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 21309, vol. 429, atti privati).

N. 11965, trascritto il 10 aprile 1929.
Trasferimento totale da Slade Harry, e E. Green & Son, Ltd., a Wakefield yorkshire (Gr. Bret.), a Slade Jane Hannah, Slade Fred Washington e alla E. Green & Son Limited, a Wakefield (Gr. Bret.), della privativa industriale n. 210215 reg. gen.; vol. 617, n. 149 reg. att., con decorrenza dal 6 maggio 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Costruzione perfezionata di giunto per condotti o tubi ».
(Per successione come da certificato notarile del 14 marzo 1929, registrato il 5 aprile 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 25277, vol. 389, atti privati).

N. 11966, trascritto il 10 aprile 1929.
Trasferimento totale da Slade Jane Hannah, Slade Fred Washington e E. Green & Son Ltd., a Wakefield (Gr. Bret.), alla E. Green & Son Ltd., a Wakefield (Gr. Bret.), della privativa industriale n. 210215 reg. gen.; vol. 617, n. 149 reg. att., con decorrenza dal 6 maggio 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Costruzione perfezionata di giunto per condotti o tubi ».
(Atto di cessione del 14 marzo 1929, registrato il 5 aprile 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 25277, vol. 389, atti privati).

N. 11967, trascritto il 22 marzo 1930.
Trasferimento totale dalla Société Anonyme J. Zehnder et ses Fils, a Gränichen, Aarau (Svizzera), a Bischof Ulrich, ad Aarau (Svizzera), della privativa industriale n. 274498 reg. gen.; con decorrenza dal 3 ottobre 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Macchina per annodare i fili dell'ordito nella tessitura ».
(Atto di cessione del 18 dicembre 1929, registrato il 17 marzo 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 25563, vol. 403, atti privati).

N. 11968, trascritto il 22 marzo 1930.
Trasferimento totale dalla Société Anonyme J. Zehnder et ses Fils, a Gränichen, Aarau (Svizzera), a Bischof Ulrich, ad Aarau (Svizzera), della privativa industriale n. 274750 reg. gen.; con decorrenza dal 3 ottobre 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Apparecchio per annodare i fili, particolarmente per annodare le estremità dei fili di due orditi o catene in tessitura ».
(Atto di cessione del 18 dicembre 1929, registrato il 17 marzo 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 25563, vol. 403, atti privati).

N. 11969, trascritto il 22 marzo 1930.
Trasferimento totale dalla Société Anonyme J. Zehnder et ses Fils, a Gränichen, Aarau (Svizzera), a Bischof Ulrich, ad Aarau (Svizzera), della privativa industriale n. 274667 reg. gen.; con decorrenza dal 3 ottobre 1929, per l'invenzione dal titolo:

« Apparecchio per togliere i fili della croce nelle macchine per annodare i fili dell'ordito ed in altre macchine analoghe di tessitura ».
(Atto di cessione del 18 dicembre 1929, registrato il 17 marzo 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 25563, vol. 403, atti privati).

N. 11970, trascritto il 27 marzo 1930.
Trasferimento totale da Alessio Aurelio, a Roma, alla Società dell'Acqua Pia Antica Marcia, a Roma, della privativa industriale n. 270430 reg. gen.; con decorrenza dal 27 marzo 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Rubinetto di misura girevole per evitare le ostruzioni ».
(Atto di cessione del 18 marzo 1930, registrato il 9 febbraio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 21957, vol. 418, atti privati).

N. 11971, trascritto il 14 giugno 1930.
Trasferimento totale da Cavallini Filippo, a Roma, alla (C.I.S.I.) Compagnia Italiana Sviluppo Invenzioni, a Roma, della privativa industriale n. 281476 reg. gen.; con decorrenza dal 6 agosto 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per ottenere un esplosivo liquido di sicurezza incongelabile a 30 C » e dell'attestato di complemento n. 308969 reg. gen.
(Atto di cessione del 9 gennaio 1930, registrato il 10 giugno 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 34919, atti privati).

N. 11972 trascritto il 30 gennaio 1932.
Licenza d'uso dalla Società anonima Cantiere Navale Triestino, a Neully s/ Seine (Francia) alla Società Anonima Cantieri Riuniti dell'Adriatico, a Trieste, della privativa industriale n. 224481 reg. gen.; vol. 675, n. 235 reg. att., con decorrenza dal 17 settembre 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Procédé pour la constitution de jointes étanches et eventuellement isolants, entre pièces métalliques » e degli attestati di complemento nn. 224481 e 254249 reg. gen. ».
(Per fusione di società come da certificato del Tribunale civile di Trieste del 23 luglio 1931).

N. 11973, trascritto il 1° aprile 1932.
Licenza esclusiva da Weintraub Ezechiel, a Parigi, alla Società Anonima Cantieri Riuniti dell'Adriatico, a Trieste, della privativa industriale n. 276700 reg. gen.; con decorrenza dal 22 febbraio 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti ai raddrizzatori a vapore di mercurio ».
(Concessione del 19 febbraio 1932, registrato il 21 marzo 1932, all'ufficio demaniale di Roma, n. 31857, vol. 433, atti privati).

N. 11974, trascritto il 14 giugno 1930.
Trasferimento totale da Cavallini Filippo, a Roma, alla C.I.S.I. Compagnia Italiana Sviluppo Invenzioni, a Roma, della privativa industriale n. 284080 reg gen.; con decorrenza dal 30 ottobre 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Liquido esplosivo per motori a scoppio, costituito da una soluzione di esplosivo, la quale funziona come un pseudocarburante ».
(Atto di cessione del 9 gennaio 1930, registrato il 10 giugno 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 34919, atti privati).

N. 11975, trascritto il 12 settembre 1930.
Trasferimento totale da Sperle Eugène, a Ulm s/ D. (Germania), alla ditta Rizzi Donelli Breviglieri, a Piacenza, della privativa industriale n. 241325 reg. gen.; vol. 700, n. 95 reg. att., con decorrenza dal 22 luglio 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Elemento per solai con strato resistente alla pressione ».
(Atto di cessione del 16 giugno 1930, registrato il 5 settembre 1930 all'ufficio demaniale di Milano, n. 13862, vol. 3336, atti privati).

N. 11976, trascritto il 9 dicembre 1933.
Trasferimento totale da Forte Mario, a Verona, alla Società Anonima Mario Forte, a Bologna, della privativa industriale n. 214810 reg. gen.; vol. 647, n. 26 reg. att., con decorrenza dal 10 dicembre 1922, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti agli aghi per iniezioni ipodermiche ».
(Atto di cessione del 14 novembre 1933, registrato il 16 novembre 1933 all'ufficio demaniale di Verona, n. 12215, vol. 287, atti privati).

N. 11977, trascritto il 9 dicembre 1933.
Trasferimento totale da Forte Mario, a Verona, alla Società Anonima Mario Forte, a Bologna, della privativa industriale numero 190437 reg. gen.; vol. 540, n. 54 reg. att., con decorrenza dal 24 agosto 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Procédé de fabrication des tétines en caoutchouc munies d'un dispositif à soupape ».
(Atto di cessione del 14 novembre 1933, registrato il 16 novembre 1933 all'ufficio demaniale di Verona, n. 12215, vol. 287, atti privati).

N. 11978, trascritto il 9 dicembre 1931.
Licenza d'uso da Biclet Emil Henry, a Parigi, alla Société Anonyme Etablissements Jules Cocard, a Lille (Francia), della privativa industriale n. 265455 reg. gen.; con decorrenza dal 21 dicembre 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti agli indicatori di livello d'acqua a riflessione ».
(Concessione del 26 aprile 1931, registrata il 3 novembre 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 30991, vol. 3393, atti privati).

N. 11979, trascritto il 4 agosto 1932.
Licenza d'uso dalla Société Anonyme Etablissements Jules Cocard, a Lille (Francia), a Pasquini Gino, a Milano, della privativa industriale n. 265455 reg. gen.; con decorrenza dal 21 dicembre 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti agli indicatori di livello d'acqua a riflessione ».
(Concessione del 27 maggio 1932, registrata il 20 luglio 1932 all'ufficio demaniale di Milano, n. 5632, vol. 3435, atti privati).

N. 11980, trascritto il 14 febbraio 1930.
Trasferimento totale da Grimes James Edward, a Chicago, alla National Cantube Corporation, a Chicago, della privativa industriale n. 284399 reg. gen.; con decorrenza dal 28 novembre 1929 per l'invenzione dal titolo:
« Recipiente per sostanze plastiche »
(Atto di cessione del 15 gennaio 1930, registrato l'11 febbraio 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 30844, vol. 520, atti privati).

N. 11981, trascritto l'11 giugno 1930.
Trasferimento totale da Caldwell Frank W., a Dayton, Ohio (S.U.A.), alla Standard Steel Propeller Corporation, a Pittsburg, Pa. (S.U.A.), della privativa industriale n. 273843 reg. gen.; con decorrenza dal 31 ottobre 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Nuovo tipo di elica », e dell'attestato di complemento n. 278064 reg. gen.
(Atto di cessione del 9 ottobre 1929, registrato il 28 maggio 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 45916, vol. 511, atti privati).

N. 11982, trascritto il 1° settembre 1930.
Trasferimento totale dalla The Lightfoot Refrigeration Co. Ltd. e Nolcken Woldemar George, a Londra, alla The Lightfoot Refrigeration Co. Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 284822 reg. gen.; con decorrenza dal 21 ottobre 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nelle valvole ad espansione automatica controllata per uso con apparecchi refrigeranti a compressione ».
(Atto di cessione del 16 maggio 1930, registrato l'11 luglio 1930 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2979, vol. 3331, atti privati).

N. 11983, trascritto il 22 novembre 1923.
Trasferimento totale da Rodolph Stuart O' Neil, a Londra, alla Star-Post Co. Litd., a Londra, della privativa industriale n. 183262 reg. gen.; vol. 553, n. 101 reg. att., con decorrenza dal 31 marzo 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements relatifs à la signalation de la position d'un govemail d'un mavrie ».
(Atto di cessione del 4 ottobre 1923, registrato il 10 novembre 1923 all'ufficio demaniale di Milano, n. 9222, vol. 2940, atti privati).

N. 11984, trascritto il 27 febbraio 1930.
Trasferimento totale da Dockl Johann, a Graz (Austria), alla Luth & Rosens Elektriska Aktiebolag, a Stoccolma, della privativa industriale n. 274083 reg. gen.; con decorrenza dal 26 novembre 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Apparecchio di pesatura per bilancie automatiche a bilico, a lettura di peso, con dispositivo di applicazione dei pesi sulle bilancie ».
(Atto di cessione del 18 febbraio 1930, registrato il 25 febbraio 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 23130, vol. 402, atti privati).

N. 11985, trascritto il 12 febbraio 1930.
Trasferimento totale dalla Acme Die Casting Corporation, a Brooklyn (S.U.A.), alla Aluminum Die Casting Corporation, costituita secondo le leggi del New Jersey, a Garwood (S.U.A.), della privativa industriale n. 174888 reg. gen.; vol. 533, n. 46 reg. att., con decorrenza dall'11 marzo 1919, per l'invenzione dal titolo:
« Appareil à couler ».
(Atto di cessione del 19 luglio 1922, registrato il 4 febbraio 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 20562, vol. 401, atti privati).

N. 11986, trascritto il 12 febbraio 1930.
Trasferimento totale dalla Acme Die Casting Corporation, a Brooklyn (S.U.A.), alla Aluminum Die Casting Corporation, costituita con le leggi del New Jersey, a Garwood (S.U.A.), della privativa industriale n. 174889 reg. gen.; vol. 533, n. 47 reg. att., con decorrenza dall'11 marzo 1919, per l'invenzione dal titolo:
« Machine à couler à la matrice ».
(Atto di cessione del 19 luglio 1922, registrato il 4 febbraio 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 20562, vol. 401, atti privati).

N. 11987, trascritto il 12 febbraio 1930.
Trasferimento totale dalla Acme Die Casting Corporation, a Brooklyn (S.U.A.), alla Aluminum Die Casting Corporation, costituita con le leggi del New Jersey, a Garwood (S.U.A.), della privativa industriale n. 179261 reg. gen.; vol. 515, n. 173 reg. att., con decorrenza dal 29 ottobre 1919, per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements aux machines à mouler ».
(Atto di cessione del 19 luglio 1922, registrato il 4 febbraio 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 20562, vol. 401, atti privati).

N. 11988, trascritto il 17 marzo 1930.
Trasferimento totale dalla Aluminum Die-Casting Corporation, a Garwood New Jersey, alla The United States Aluminum Company, costituita secondo le leggi della Pennsylvania, a Garwood, New Jersey, della privativa industriale n. 179261 reg. gen.; vol. 515, n. 173 reg. att., con decorrenza dal 29 ottobre 1919, per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements aux machines à mouler ».
(Atto di cessione del 2 luglio 1929, registrato il 5 novembre 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10706, vol. 397, atti privati).

N. 11989, trascritto il 17 marzo 1930.
Trasferimento totale dalla Aluminum Die-Casting Corporation, a Garwood New Jersey (S.U.A.), alla The United States Aluminum Company, costituita secondo le leggi del Pennsylvania, a Garwood New Jersey (S.U.A.), della privativa industriale n. 174888 reg. gen.; vol. 533, n. 46 reg. att., con decorrenza dall'11 marzo 1919, per l'invenzione dal titolo:
« Appareil à couler ».
(Atto di cessione del 2 luglio 1929, registrato il 5 novembre 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10706, vol. 397, atti privati).

N. 11990, trascritto il 17 marzo 1930.
Trasferimento totale dalla Aluminum Die-Casting Corporation, a Garwood New Jersey, alla The United States Aluminum Company, costituita secondo le leggi del Pennsylvania, a Garwood New Jersey, della privativa industriale n. 174889 reg. gen.; vol. 533, n. 47 reg. att., con decorrenza dall'11 marzo 1919, per l'invenzione dal titolo:
« Machine à couler à la matrice ».
(Atto di cessione del 2 luglio 1929, registrato il 5 novembre 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10706, vol. 397, atti privati).

N. 11991, trascritto il 17 marzo 1930.
Trasferimento totale dalla Aluminum Die-Casting Corporation, a Garwood New Jersey, alla The United States Aluminum Company, costituita secondo le leggi del Pennsylvania, a Garwood New Jersey, della privativa industriale n. 263402 reg. gen.; con decorrenza dal 17 gennaio 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo idraulico per il comando dello stampo mobile, nelle macchine da fonderia ».
(Atto di cessione del 2 luglio 1929, registrato il 5 novembre 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10706, vol. 397, atti privati).

N. 11992, trascritto il 17 marzo 1930.
Trasferimento totale dalla Aluminum Die-Casting Corporation, a Garwood New Jersey, alla The United States Aluminum Company, costituita secondo le leggi del Pennsylvania, a Garwood New Jersey, della privativa industriale n. 261343 reg. gen.; con decorrenza dal 24 gennaio 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nelle macchine per stampi di fusione ».
(Atto di cessione del 2 luglio 1929, registrato il 5 novembre 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10706, vol. 397, atti privati).

N. 11993, trascritto il 20 marzo 1930.
Trasferimento totale da Johnson Charles Henry, a Linwood Works (Scozia), alla The Gramophone Company Ltd., a Hayes Middlesex (Londra), della privativa industriale n. 278758 reg. gen.; con decorrenza dal 29 aprile 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti agli apparecchi di riproduzione e di registrazione di suoni ».
(Atto di cessione del 12 febbraio 1930, registrato il 5 marzo 1930 all'ufficio demaniale di Milano, n. 60026, vol. 3313, atti privati).

N. 11994, trascritto il 24 marzo 1930.
Trasferimento totale dalla Società Ceirano Automobili e Mazzia Edoardo, a Torino, alla Fiat Società Anonima, a Torino, della privativa industriale n. 268925 reg. gen.; con decorrenza dal 23 aprile 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo da applicarsi alle ruote di autoveicoli per aumentare l'aderenza su terreni ghiacciati, umidi e simili », e dell'attestato di complemento n. 288728 reg. gen.
(Atto di cessione del 17 marzo 1930, registrato il 20 marzo 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 34409, vol. 510, atti privati).

N. 11995, trascritto il 22 marzo 1930.
Trasferimento totale da Grassini Adolfo, a Lucca, alla Ditta Ampelio Damiani & C., a Milano, della privativa industriale n. 258176 reg. gen.; con decorrenza dal 5 maggio 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Essiccatore per residui agricoli e industriali ».
(Atto di cessione dell'8 marzo 1930, registrato il 10 marzo 1930 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 19933, vol. 536, atti privati).

N. 11996, trascritto il 7 aprile 1930.
Trasferimento totale da Tolzmann Georg, a Dresden-Loschwitz, alla Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, a Berlino, della privativa industriale n. 263427 reg. gen.; con decorrenza dal 19 ottobre 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Rocchetto a bobina per la fabbricazione di tessuti ».
(Atto di cessione del 25 febbraio 1930, registrato il 3 aprile 1930 all'ufficio demaniale di Milano, n. 67825, vol. 3317, atti privati).

N. 11997, trascritto il 15 aprile 1930.
Trasferimento totale da Sgarbi Luigi, a Milano, alla Società Italiana Radiatori in Acciaio Stampato « S.I.R.I.A. », a Milano, della privativa industriale n. 240466 reg. gen.; vol. 695, n. 2 reg. att., con decorrenza dal 16 giugno 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Innovazione nei radiatori in lamiera stampata od imbutita per impianti di riscaldamento ad acqua calda od a vapore ».
(Atto di cessione del 24 febbraio 1930, registrato il 3 marzo 1930 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1162, vol. 3301, atti privati).

N. 11998, trascritto il 16 aprile 1930.
Trasferimento totale da Poncioni Giuseppe, a Padova, alla Zahn & Co. G. m. b. H., a Berlino, della privativa industriale numero 266939 reg. gen.; con decorrenza dal 22 aprile 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Alimentatore automatico e costante di liquidi con regolazione di portata frazionata »
(Atto di cessione del 28 marzo 1930, registrato il 4 aprile 1930 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1321, vol. 3301, atti privati).

N. 11999, trascritto il 7 ottobre 1930.
Trasferimento parziale da Olivieri Domenico, a Fermo, a Garbolo Attilio, a Milano, della privativa industriale n. 275391 reg. gen.; con decorrenza dal 24 novembre 1928 per l'invenzione dal titolo:
« Divano trasformabile in letto a due piazze ».
(Atto di cessione del 7 luglio 1930, registrato il 9 luglio 1930 all'ufficio demaniale di Milano, n. 416, vol. 609, atti pubblici).

N. 12000, trascritto il 10 ottobre 1930.
Trasferimento parziale da Del Riccio Lorenzo, a New York, alla Paramount Famous Lasky Corporation e Warner Bros. Pictures, Inc., costituite con le leggi dello Stato di New York, a New York, della privativa industriale n. 271977 reg. gen.; con decorrenza dal 14 agosto 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Metodo ed apparecchio di proiezione cinematografica ».
(Atto di cessione del 3 ottobre 1929, registrato il 7 ottobre 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 11956, vol. 513, atti privati).

N. 12001, trascritto il 10 ottobre 1930.
Trasferimento parziale da Del Riccio Lorenzo, a New York, alla Paramount Famous Lasky Corporation e Warner Bros. Pictures Inc., costituite con le leggi dello Stato di New York, a New York, della privativa industriale n. 271795 reg. gen.; con decorrenza dal 14 agosto 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Metodo ed apparecchio di proiezione cinematografica ».
(Atto di cessione del 3 ottobre 1929, registrato il 7 ottobre 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 11956, vol. 513, atti privati).

N. 12002, trascritto il 12 maggio 1931.
Trasferimento totale da Knudsen Hans, a Londra, alla Synchrophone Limited, a Londra, della privativa industriale n. 289782 reg. gen.; con decorrenza dal 30 maggio 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamento relativo ai cinematografi ed in particolare agli apparecchi cinematografici per uso privato ».
(Atto di cessione del 27 aprile 1931, registrato il 4 maggio 1931 all'uffcio demaniale di Roma, n. 29862, vol. 421, atti privati).

N. 12003, trascritto il 17 marzo 1930.
Trasferimento totale da Heinenberg Kathe née Rasch, a Igls, Insbruck (Austria), a Gobbo Margherita nata Mielenz, a Milano, della privativa industriale n. 283574 reg. gen.; con decorrenza dal 1° maggio 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Processo e dispositivo di pulitura di metalli preziosi e in particolare di argenteria ».
(Atto di cessione del 2 settembre 1929, registrato l'8 marzo 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 24483, vol. 603, atti privati).

N. 12004, trascritto il 22 aprile 1930.
Trasferimento totale dalla The United States Aluminum Company, a Garwood (S.U.A.), alla Aluminium Limited. costituita secondo le leggi dei Domini del Canadà, a Toronto-Canadà, della privativa industriale n. 179261 reg. gen.; vol. 515, n. 173 reg. att., con decorrenza dal 29 ottobre 1919, per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements aux machines à mouler ».
(Atto di cessione del 6 agosto 1929, registrato il 1° aprile 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 27627, vol. 400, atti privati).

N. 12005, trascritto il 22 aprile 1930.
Trasferimento totale dalla The United States Aluminum Company, a Garwood (S.U.A.), alla Aluminium Limited, costituita secondo le leggi dei Domini del Canadà, a Toronto-Canadà, della privativa industriale n. 174888 reg. gen.; vol. 533, n. 46 reg. att., con decorrenza dall'11 marzo 1919, per l'invenzione dal titolo:
« Appareil à couler ».
(Atto di cessione del 6 agosto 1929, registrato il 1° aprile 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 27627, vol. 400, atti privati).

N. 12006, trascritto il 22 aprile 1930.
Trasferimento totale dalla The United States Aluminum Company, a Garwood (S.U.A.), alla Aluminium Limited. costituita secondo le leggi dei Domini del Canadà, a Toronto-Canadà, della privativa industriale n. 174889 reg. gen.; vol. 533, n. 47 reg. att., con decorrenza dall'11 marzo 1919, per l'invenzione dal titolo:
« Machine à couler à la matrice ».
(Atto di cessione del 6 agosto 1929, registrato il 1° aprile 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 27627, vol. 400, atti privati).

N. 12007, trascritto il 22 aprile 1930.
Trasferimento totale dalla The United States Aluminum Company, a Garwood (S.U.A.), alla Aluminium Limited, costituita secondo le leggi dei Domini del Canadà, a Toronto-Canadà, della privativa industriale n. 263402 reg. gen.; con decorrenza dal 17 gennaio 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo idraulico per il comando dello stampo mobile, nelle macchine da fonderia ».
(Atto di cessione del 6 agosto 1929, registrato il 1° aprile 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 27627, vol. 400, atti privati).

N. 12008, trascritto il 22 aprile 1930.
Trasferimento totale dalla The United States Aluminum Company, a Garwood (S.U.A.), alla Aluminium Limited. costituita secondo le leggi dei Domini del Canadà, a Toronto-Canadà, della privativa industriale n. 261343 reg. gen.; con decorrenza dal 24 gennaio 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nelle macchine per stampi di fusione ».
(Atto di cessione del 6 agosto 1929, registrato il 1° aprile 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 27627, vol. 400, atti privati).

Annullamento di registrazione di trasferimento di privativa industriale.

La registrazione del trasferimento della privativa industriale n. 263190, della Ditta V. Uglietti & C. chiesta con domanda del 3 gennaio 1930, a favore della Soc. An. Italiana « Regina Lux » e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 luglio 1933, n. 173, n. 11234 di posizione, è stata annullata.

Roma, marzo 1935 - Anno XIII

p. *Il direttore*: P. Bises.

(1273)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.